



Bruxelles, 28.6.2016
COM(2016) 426 final

2016/0196 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola¹, che scadeva il 31 dicembre 2014, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015. L'articolo 47 paragrafo 3, stabilisce che resti in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo accordo, con riserva che la durata di tale proroga non sia superiore a 12 mesi. L'accordo vigente avrà fine pertanto al più tardi il 31 dicembre 2016.

Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a avviare i negoziati a nome dell'Unione in vista della conclusione di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

Nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a subentrare all'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola, tenutasi al Palazzo delle Nazioni a Ginevra dal 5 al 9 ottobre 2015, i rappresentanti di 24 Stati membri della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e di due organizzazioni intergovernative hanno elaborato il testo del nuovo accordo.

Il testo dell'accordo negoziato in consultazione con il gruppo di lavoro del Consiglio sui prodotti di base (PROBA) è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

Il nuovo accordo è aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 2016. Entrerà in vigore il 1° gennaio 2017 a condizione che almeno cinque parti contraenti che rappresentano almeno l'80% delle quote di partecipazione l'abbiano firmato definitivamente o l'abbiano ratificato, accettato o approvato, oppure vi abbiano aderito. Se al 1° gennaio 2017 il nuovo accordo non è entrato pienamente in vigore, potrebbe essere applicato in via provvisoria secondo le condizioni previste all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, del nuovo accordo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che:

a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE il Consiglio autorizzi la Commissione a firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Questo nuovo accordo prevede un contributo dell'Unione europea ai bilanci del COI. Tale contributo è iscritto alla voce 05 06 01 del bilancio dell'UE (accordi internazionali in materia di agricoltura).

¹ GU L 302 del 19.11.2005, pag. 47.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a avviare i negoziati a nome dell'Unione in vista della conclusione di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola².
- (2) Il testo del nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola è stato adottato il 9 ottobre 2015 dai rappresentanti di 24 Stati membri della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e di due organizzazioni intergovernative, nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a subentrare all'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola.
- (3) L'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola³, che scadeva il 31 dicembre 2014, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015 e resterà in vigore, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, fino all'entrata in vigore del nuovo accordo, a condizione che la durata di tale proroga non sia superiore a dodici mesi. Il nuovo accordo è aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 2016.
- (4) L'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce le condizioni per la sua entrata in vigore il 1° gennaio 2017. I paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo prevedono un'applicazione provvisoria dell'accordo, a determinate condizioni, qualora le condizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo non siano soddisfatte.
- (5) A norma dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'accordo, onde evitare un'interruzione dell'applicazione delle norme stabilite dagli accordi internazionali sull'olio d'oliva e le olive da tavola, è opportuno prevedere che l'Unione applichi l'accordo a titolo provvisorio se la procedura necessaria per la sua conclusione da parte dell'Unione non è stata espletata entro il 1° gennaio 2017.
- (6) Occorre inoltre prevedere che l'Unione applichi l'accordo a titolo provvisorio, conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, se le condizioni per l'entrata in vigore definitiva o provvisoria a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 2, non sono soddisfatte al 31 dicembre 2016.

² COM(2013) 646 final del 19.9.2013.

³ GU L 302 del 19.11.2005, pag. 47.

- (7) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in una data successiva, e notificarne l'applicazione provvisoria alle condizioni previste dall'articolo 31, paragrafi 2 e 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo stesso.

Articolo 3

L'Unione applica l'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2017, se:

a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, dell'accordo e non è stata espletata la procedura necessaria per la sua conclusione da parte dell'Unione,

b) sussistono le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, dell'accordo.

L'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio, alle condizioni previste al primo comma, è notificata conformemente all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, dell'accordo, dalla o dalle persone autorizzate a firmarlo a norma dell'articolo 2.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

SCHEMA FINANZIARIA		FF/2015/EM/ig/1766189 Rev1 agri.ddg2.c.2(2016) Ares(2016)1790690		
		6.221.2016.1		
		DATA: 18.5.2016		
1.	LINEA DI BILANCIO 05 06 01- Accordi internazionali in materia di agricoltura	STANZIAMENTI 2017 8 105 849 €		
2.	TITOLO Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola			
3.	BASE GIURIDICA Articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea			
4.	OBIETTIVO Firma di un nuovo accordo che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017			
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2016 (Mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2017 (Mio EUR)
5.0	SPESE A CARICO — DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) — DEI BILANCI NAZIONALI — DI ALTRI SETTORI		—	8 105
5.1	ENTRATE — RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) — SUL PIANO NAZIONALE			
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	2018 8 105	2019 8 105	2020 8 105
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA			
5.2	METODO DI CALCOLO -----			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SI
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			—
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			—
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SI
OSSERVAZIONI La linea di bilancio 05 06 01 finanzia i contributi dell'UE a una serie di organizzazioni internazionali. Una di esse sarà il Consiglio oleicolo internazionale (COI). Dopo la firma del nuovo accordo del COI, il contributo dell'UE al COI sarà finanziato sulla base di una parte degli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio nei limiti della programmazione finanziaria prevista per il periodo 2017-2020.				